

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SEMA, TROPEANO, ANTONINI, DI VITTORIO BERTI
Baldina, BERA, CARUCCI, LUSOLI e BORSARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 FEBBRAIO 1971

Disposizioni sull'istituzione del Commissariato parlamentare per le Forze armate

ONOREVOLI SENATORI. — Un vero processo di democratizzazione nelle Forze armate non si è realizzato, mentre nel Paese è andata crescendo l'esigenza di un maggior rispetto dei principi della Costituzione assieme alla consapevolezza che ovunque il cittadino lavori e viva, nella fabbrica, nell'ufficio, nella scuola, come nel rione o nell'ospedale, egli deve essere tutelato nella sua dignità e personalità e deve poter realizzare pienamente la propria attiva partecipazione alla vita della Nazione.

Le grandi lotte dei lavoratori per ottenere uno statuto dei loro diritti nella fabbrica, le battaglie studentesche nelle scuole medie e nelle università per nuovi rapporti con gli insegnanti, la scuola e lo Stato stesso, la gelosa e combattiva difesa dei cittadini contro ogni attentato alle conquiste già strappate, l'azione di masse sempre più estese per cancellare ciò che rimane della concezione fascista nelle leggi, nella giustizia, nella amministrazione pubblica testimonia-

no con evidenza l'impetuosa maturazione di una più elevata coscienza civile.

Il cittadino chiamato a prestare servizio militare si presenta oggi al distretto e compie il proprio dovere dopo essere passato, come operaio, come studente, come cittadino attraverso una vasta esperienza di lotte sindacali e politiche e sente, assai più che in passato, lo stridente contrasto fra la generale spinta al progresso ed alla democrazia esistente nella nostra società ed un ambiente, quello delle Forze armate, che non si è rinnovato nel rispetto della Costituzione e degli insegnamenti ideali della Resistenza, nel rigoroso rispetto della personalità e della dignità del giovane che, per un certo numero di mesi vestirà la divisa del soldato, del marinaio, dell'aviere ed anche del carabiniere e della guardia di pubblica sicurezza. Di fronte a questa condizione in cui viene a trovarsi il cittadino soldato, fatti clamorosi e preoccupanti hanno dato alla opinione pubblica l'esatta percezione che

possono presentarsi e ripetersi gravissimi episodi di degenerazione in alcuni elementi degli alti gradi delle Forze armate.

Da una parte dunque uno stato di profondo disagio di molti soldati che sentono di trovarsi, nei CAR, nelle unità militari, nella vita di caserma, nelle scuole, praticamente tagliati fuori dalla vita democratica cui partecipano gli altri cittadini che non rivestono una divisa e, pur consapevoli delle inevitabili esigenze della disciplina, soffrono nel constatare l'esistenza di metodi, di concezioni, di rapporti umani che non sono più compatibili con i tempi; devono fare i conti con mentalità sorpassate e con regolamenti che sembrano assai più ispirati alle direttive dell'epoca fascista che ai principi informativi della nostra Costituzione nata dalla lotta di liberazione contro il fascismo.

E non esageriamo se diciamo che Costituzione e Resistenza non sono entrati nelle norme di vita delle Forze armate quando poniamo la dovuta attenzione a notizie che di tanto in tanto si leggono sulla stampa e nelle lettere inviate da reclute, da soldati di leva ed ai fatti che molti di noi hanno avuto occasione di conoscere parlando con soldati, graduati di truppa, sottufficiali. Non è raro il caso di giovani ufficiali che esprimono stupore e rammarico nel trovarsi essi stessi a dover constatare che ciò che viene insegnato non è proprio la storia della Resistenza ed i suoi ideali e che frequenti sono i casi di ingiusti divieti e punizioni e di misure che umiliano gratuitamente i soldati quando addirittura non si giunga, come è avvenuto, a intollerabili episodi che entrano già nelle sanzioni previste dal Codice penale. Non si intende dire che il malcostume autoritaristico sia un fenomeno generalizzato, ma che è molto esteso, questo sì.

E non crediamo affatto che una corretta concezione del prestigio delle Forze armate imponga il dovere del silenzio su quegli aspetti che devono essere criticati; anzi noi compiamo il nostro dovere di contribuire a fare della Difesa ciò che la Costituzione prescrive che essa sia, proprio denunciando ciò che non funziona o funziona male e proponendo le soluzioni opportune e proprio solo così si potrà evitare che sulle

Forze armate pesi l'ombra del sospetto e nel loro seno si annidino e prosperino germi antidemocratici.

D'altra parte è difficile pensare che possa realizzarsi un vero processo di democratizzazione quando si ricordi ciò che è successo con il Sifar e il caso De Lorenzo; non crediamo che possano essere maestri di democrazia, promotori del rinnovamento e custodi della Costituzione alti ufficiali che — certamente non smentiti, nè tanto meno rimproverati o allontanati — pronuncino in un corso frasi come le seguenti: « Noi abbiamo bisogno di un esercito capace di fermare scioperi politici, movimenti di pace e simili », oppure: « È necessario che i comandi si trasformino in gruppi di pressione per cambiare lo stato di paurosa debolezza morale e civile del Paese ».

Questi obiettivi possono corrispondere alle esigenze di uno Stato di polizia, di un regime tipo Grecia o Spagna, non a quelli della nostra Repubblica democratica fondata sul lavoro.

Vari Ministri della difesa hanno tentato qualche smentita, ma poi i fatti a loro volta hanno smentito i Ministri ed i processi hanno dimostrato invece la grave verità denunciata in Parlamento, a più riprese e da rappresentanti di diversi partiti politici. È questo un stato di cose che deve cessare e solo il Parlamento lo può fare.

Siamo convinti allo stesso tempo che a noi compete il dovere di ricercare e di proporre, nell'ambito delle norme costituzionali le misure, almeno quelle che si possono prendere subito, per permettere al Parlamento di vigilare, per individuare immediatamente e per stroncare sul nascere ogni deviazione. Certo si deve provvedere con urgenza alla revisione dei codici militari, più volte promessa dal Governo, ed a una radicale revisione dei regolamenti, dei programmi dei corsi, delle scuole, dei CAR, dei *tests* per i soldati, i sottufficiali, gli ufficiali, i criteri per gli avanzamenti, la struttura degli organici fino ai più elevati organi della Difesa.

Ma è anche necessario — e questo si può fare subito, senza difficili studi e quasi sen-

za spese — che sia modificato il tipo di rapporto oggi esistente fra Parlamento e Forze armate.

A questa esigenza corrisponde la costituzione dei commissari parlamentari per le Forze armate, che sono l'oggetto di questo disegno di legge. Certo, per importante che possa essere il ruolo che questi commissari svolgeranno, ben più radicali sono le misure che bisognerà accingersi a varare con una certa urgenza ed anche il funzionamento dei commissari parlamentari sarà tanto più efficace quanto prima si realizzeranno quelle condizioni.

Ma intanto una cosa si sarà ottenuta: il Parlamento potrà sapere, per conoscenza diretta, tutto ciò che avviene nelle Forze armate a tutti i livelli, potrà essere informato di ogni cosa, di ogni elemento piccolo o grande della vita dei nostri soldati, delle loro condizioni di ambiente, di igiene, di educazione, di libertà e naturalmente anche di tutto ciò che riguarda le installazioni, le proprietà, i materiali, i relativi acquisti e vendite, e potrà intervenire in modo adeguato per risolvere tutti i problemi che in qualunque momento possono porsi. Ogni militare si sentirà meglio tutelato, saprà di avere un'istituzione cui rivolgersi, i democratici non si sentiranno soli e abbandonati a se stessi, mentre chi avesse pericolose velleità antidemocratiche, anticostituzionali dovrà sapere che sul suo operato, in nome del popolo italiano, vigila il Parlamento attraverso i suoi commissari parlamentari e può rapidamente ed efficacemente intervenire.

L'innovazione che proponiamo è tale solo per la nostra legislazione, mentre in moltissimi altri Paesi in Europa e nel mondo esistono già organismi analoghi e con funzioni identiche a quelle contenute nel nostro disegno di legge.

Noi faremo il possibile perchè questa proposta sia portata a conoscenza del maggior numero possibile dei cittadini che operano sia per il servizio di leva, sia professionalmente nelle Forze armate; anche da loro verranno tutti quei suggerimenti che possono rendere migliore, più efficace, rapido, incisivo l'operato dei commissari parlamentari.

L'articolo 1 precisa i compiti e il campo di azione del commissariato come organo ausiliario del Parlamento per il controllo ed il collegamento con le Forze armate.

Gli articoli 2 e 3 precisano le disposizioni per le elezioni dei commissari parlamentari.

Gli articoli 4 e 6 indicano le modalità dell'azione dei commissari.

Gli articoli 7 e 8 definiscono l'obbligo e le modalità dell'informazione periodica al Parlamento (Presidenti delle due Camere e rispettive Commissioni difesa).

L'articolo 5 stabilisce il modo in cui il militare può esercitare il diritto di rivolgersi ai commissari.

L'articolo 9 indica la sede e l'organico di cui dispone il nuovo istituto.

L'articolo 10 stabilisce che alle spese per il funzionamento si provvede con il bilancio delle Camere.

L'articolo 11 prevede che il relativo regolamento sia emanato entro un anno dalla entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È istituito il commissariato parlamentare per le Forze armate. Esso ha funzioni ausiliarie del Parlamento, assicura un costante collegamento tra Parlamento e Forze armate, vigila sull'applicazione delle norme costituzionali, sull'effettivo godimento, da parte di tutti i cittadini-militari, dei diritti civili e politici, sul rispetto dell'ordinamento democratico all'interno delle Forze armate, prende conoscenza e controlla il patrimonio della Difesa, le installazioni militari, i materiali e i relativi acquisti, vendite, permutazioni, cessioni.

Art. 2.

Ad esercitare le funzioni di commissari per le Forze armate, sono designati tre parlamentari — alternativamente due e uno per ciascuna delle Camere — eletti a scrutinio segreto, con maggioranza di due terzi, in una delle prime sedute dopo l'insediamento. Per la prima volta la Camera dei deputati ne elegge due e il Senato uno. La loro carica ha la durata della legislatura.

Art. 3.

I commissari per le Forze armate decadono dalle funzioni:

- a) per revoca deliberata dalle Camere con le stesse modalità osservate per l'elezione;
- b) per cessazione del mandato parlamentare a qualsiasi titolo;
- c) per dimissioni.

In caso di vacanze le Camere provvederanno all'integrazione secondo le modalità seguite per l'elezione.

Non possono essere eletti commissari i parlamentari che abbiano rivestito responsabilità di comandanti militari negli ultimi

dieci anni o che abbiano ricoperto la carica di Ministro o di Sottosegretario alla difesa.

Art. 4.

I commissari parlamentari operano direttamente, per delega del loro Presidente, per incarico dei Presidenti delle Camere o delle rispettive Commissioni difesa, sulla base di informazioni proprie o di ricorsi avanzati da singoli militari o da gruppi di militari.

I commissari parlamentari hanno diritto di indagare su qualsiasi questione relativa alla difesa ed alle Forze armate, senza preavviso possono visitare qualsiasi unità, ufficio, comando, deposito o installazione.

Art. 5.

Il militare o i militari che intendono ricorrere ai commissari possono farlo a voce o per iscritto, senza percorrere la via gerarchica; per questo ricorso non possono essere sottoposti a provvedimenti disciplinari anche se la causa del ricorso potesse apparire infondata.

Art. 6.

I commissari parlamentari intervengono presso l'unità o il comando in cui si sia verificato il fatto; le autorità militari hanno l'obbligo di aiutare i commissari nel tentativo di risolvere i casi. Ove ciò non si verifichi i commissari parlamentari informano, per le misure necessarie, le Commissioni difesa e il Parlamento, se il fatto ha le caratteristiche del reato sporgono denuncia alle competenti autorità giudiziarie.

Art. 7.

Ogni fatto o circostanza che rappresenti violazione dei principi costituzionali o che comporti pericoli per l'ordinamento democratico delle Forze armate e per le istituzioni repubblicane deve essere denunciato dai commissari parlamentari immediatamente ai Presidenti delle Camere.

Art. 8.

Ogni mese i commissari inviano un rapporto scritto ai Presidenti delle Commissioni difesa delle due Camere sui fatti di cui sono venuti a conoscenza, sui risultati dei propri interventi, sulle misure che propongono di adottare.

Annualmente, entro il mese di febbraio, viene inviato un rapporto sull'operato ai due rami del Parlamento con una dettagliata descrizione dei fatti, degli interventi, dello stato della democraticità delle Forze armate.

Art. 9.

I commissari hanno una sede propria e comune; a loro disposizione ed alla loro dipendenza sarà il personale direttivo, tecnico ed impiegatizio necessario, comandato fra i dipendenti del Parlamento in numero non superiore a quaranta.

Art. 10.

Alle spese per il funzionamento del commissariato parlamentare e dell'apparato necessario si sopperirà con il bilancio delle Camere.

Art. 11.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge verrà emanato il Regolamento comune ai due rami del Parlamento per il funzionamento.